

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

26 gennaio 2000

FINALE
A5-0013/2000

*

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura dei disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (COM(1999) 444 – C5-0174/1999 – 1999/0196(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Gorka Knörr Borràs

<i>Significato dei simboli utilizzati</i>	<i>Significato delle abbreviazioni delle commissioni</i>
<p>* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi</p> <p>**I Procedura di cooperazione (prima lettura) <i>maggioranza dei voti espressi</i></p> <p>**II Procedura di cooperazione (seconda lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune</i> <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune</i></p> <p>*** Parere conforme <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE</i></p> <p>***I Procedura di codecisione (prima lettura) <i>maggioranza dei voti espressi</i></p> <p>***II Procedura di codecisione (seconda lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune</i> <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune</i></p> <p>***III Procedura di codecisione (terza lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune</i></p> <p>(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)</p>	<p>I. AFET commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa</p> <p>II. BUDG commissione per i bilanci</p> <p>III. CONT commissione per il controllo dei bilanci</p> <p>IV. LIBE commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni</p> <p>V. ECON commissione per i problemi economici e monetari</p> <p>VI. JURI commissione giuridica e per il mercato interno</p> <p>VII. INDU commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia</p> <p>VIII. EMPL commissione per l'occupazione e gli affari sociali</p> <p>IX. ENVI commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori</p> <p>X. AGRI commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</p> <p>XI. PECH commissione per la pesca</p> <p>XII. REGI commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo</p> <p>XIII. CULT commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport</p> <p>XIV. DEVE commissione per lo sviluppo e la cooperazione</p> <p>XV. AFCO commissione per gli affari costituzionali</p> <p>XVI. FEMM commissione per i diritti della donna e le pari opportunità</p> <p>XVII. PETI commissione per le petizioni</p>

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA LEGISLATIVA	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	5
MOTIVAZIONE.....	6

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 24 settembre 1999 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 104, paragrafo 14, terzo comma, del trattato CE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura dei disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (COM(1999) 444 – 1999/0196(CNS)).

Nella seduta del 7 ottobre 1999 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per i problemi economici e monetari per l'esame di merito (C5-0174/1999).

Nella riunione del 25 ottobre 1999 la commissione per i problemi economici e monetari ha nominato relatore l'on. Gorka Knörr Borràs.

Nelle riunioni del 7 dicembre 1999, 11 gennaio 2000 e 25 gennaio 2000 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 36 voti favorevoli, un voto contrario e un'astensione.

Erano presenti al momento della votazione gli onn. Christa Randzio-Plath (presidente), William Abitbol, José Manuel García-Margallo y Marfil e Ioannis Theonas (vicepresidenti), Gorka Knörr Borràs (relatore), Alejandro Agag Longo, Richard A. Balfe, Luis Berenguer Fuster, Hans Udo Bullmann, Martin Callanan (in sostituzione dell'on. Jonathan Evans), Richard Graham Corbett (in sostituzione dell'on. Pervenche Berès), Göran Färm (a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Norbert Glante (a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Robert Goebbels, Christopher Huhne, Othmar Karas, Giorgos Katiforis, Piia-Noora Kauppi, Werner Langen (in sostituzione dell'on. Christoph Werner Konrad), Alain Lipietz, Astrid Lulling, Thomas Mann (in sostituzione dell'on. Alain Madelin), Ioannis Marinou, Juan Andrés Naranjo Escobar (in sostituzione dell'on. José Javier Pomés Ruiz), Karla M.H. Peijs (in sostituzione dell'on. Staffan Burenstam Linder), Fernando Pérez Royo, John Purvis (in sostituzione dell'on. Amalia Sartori), Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Olle Schmidt, Charles Tannock, Marianne L.P. Thyssen, Helena Torres Marques, Bruno Trentin, Theresa Villiers e Karl von Wogau.

La relazione è stata depositata il 26 gennaio 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura dei disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (COM(1999) 444 – C5-0174/1999 – 1999/0196(CNS))

La proposta è approvata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura dei disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (COM(1999) 444 – C5-0174/1999 – 1999/0196(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1999) 444¹),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 14, terzo comma del trattato CE (C5-0174/1999),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0013/2000),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C non ancora disponibile.

MOTIVAZIONE

Come già segnalato in altra occasione, nel far riferimento a un'altra proposta della Commissione sull'adattamento al Sistema europeo dei conti 1995 (A5-0000/2000), è criterio generalmente accettato che i dati statistici debbano essere non solo affidabili ma, soprattutto, comparabili. Quest'ultimo è un aspetto di particolare rilevanza nel lavoro di costruzione europea e più specificamente del mercato unico, tanto per gli attuali Stati membri, quanto per i paesi candidati all'adesione.

In tal senso va ricordato che il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, ha sostituito il precedente Sistema dei conti integrati con il nuovo Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, noto anche come SEC 95, e che quest'ultimo, come sottolinea la stessa Commissione, "è lo strumento di calcolo e di raffronto dei conti e degli aggregati economici degli Stati membri".

La proposta di modifica del regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, pone una questione che si basa sull'adattamento al Sistema dei conti SEC 95 e soprattutto sulla comparsa di nuove categorie di prodotti finanziari, sulla coerenza nel calcolo delle proporzioni fra il debito pubblico e il PIL alla luce del SEC 95, sulla presa in considerazione dell'importanza del calcolo delle spese d'interesse e sulla sua coerenza in base alla metodologia del SEC 95.

La proposta di regolamento sulla procedura per i disavanzi eccessivi ha quale oggetto fondamentale, a nostro parere, l'aggiornamento delle definizioni e delle valutazioni di alcune delle operazioni economiche che intervengono nel calcolo del debito, così come riportato nel trattato che istituisce la Comunità europea (Maastricht).

Nel trattato si fissano le percentuali massime che può raggiungere il debito delle amministrazioni pubbliche rispetto al loro prodotto interno lordo a prezzi di mercato nei vari Stati membri dell'Unione.

Fino ad oggi gli Stati hanno calcolato il prodotto interno lordo a prezzi di mercato, il PILpm, e il debito delle amministrazioni pubbliche seguendo i criteri segnalati nel SEC 79. L'ultima stima del debito è quella presentata nel settembre 1999 e riferita all'esercizio contabile 1998. Va ricordato a tale riguardo che il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità segnalava, all'articolo 8, paragrafo 2 delle sue disposizioni transitorie, che, in relazione alla notifica degli Stati membri alla Commissione nell'arco della procedura relativa ai disavanzi pubblici eccessivi, prevista dal regolamento (CE) n. 3605/93, il Sistema europeo dei conti economici integrati è costituito dal SEC seconda edizione, fino alla notifica del 1° settembre 1999. Si vorrebbe ora che, una volta approvato il regolamento, quella relativa al marzo 2000 – prima stima del disavanzo dell'anno contabile 1999 – venga eseguita già con le definizioni, le valutazioni e le classificazioni del SEC 95 (Sistema europeo di conti nazionali, regionali e trimestrali).

Come è risaputo, gli Stati membri dell'Unione europea hanno adeguato l'elaborazione dei loro conti nazionali in conformità del SEC 95 e hanno già pubblicato le relative stime. Ciò ha presupposto, oltre al passaggio a una nuova metodologia, la revisione nominale della maggior parte degli aggregati delle operazioni contabili, a causa tanto dei citati cambiamenti di metodo, quanto delle più accurate informazioni statistiche inserite nelle stime.

Naturalmente questi cambiamenti possono modificare il debito pubblico in termini di contabilità nazionale degli Stati membri.

Può essere utile procedere a una breve rassegna delle modifiche apportate dall'adozione del Sistema europeo di conti SEC 95 rispetto al SEC 79.

Il SEC 1995 differisce dal SEC 1979 (va ricordato che nel 1978 è apparsa una nuova versione, con piccole modifiche) sia nella portata, sia nei concetti.

Quali principali differenze nella portata si potrebbero menzionare le seguenti:

- a) l'inclusione dei conti patrimoniali;
- b) l'inclusione dei conti delle altre variazioni delle attività, vale a dire l'introduzione dei concetti di altre variazioni di volume, guadagni nominali e reali in conto capitale;
- c) l'introduzione di una articolazione del settore delle famiglie;
- d) l'introduzione di un nuovo concetto di consumi finali: i consumi finali effettivi;
- e) l'inclusione del concetto di parità di potere d'acquisto.

Per quanto riguarda le principali differenze nei concetti, potremmo menzionare le seguenti:

- a) le attività letterarie e artistiche sono ora considerate produzione, e quindi la remunerazione delle attività letterarie o artistiche diventa remunerazione di servizi anziché redditi da capitale;
- b) i margini commerciali e di trasporto sono trattati più in dettaglio;
- c) vengono introdotti indici a catena per calcolare prezzi costanti;
- d) il software informatico viene considerato come investimento anziché come consumo intermedio;
- e) l'ammortamento dovrebbe essere registrato anche per le opere di infrastruttura delle amministrazioni pubbliche (come strade, dighe, ecc.);
- f) sono stati individuati nuovi strumenti finanziari derivati, come le opzioni.

Infine, si potrebbero citare altre differenze importanti, come

1. l'introduzione di tavole delle risorse e degli impieghi;
2. una chiara scelta a favore della valutazione della produzione a prezzi base (i precedenti sistemi dei conti accettavano anche la valutazione ai prezzi ex fabbrica);
3. l'introduzione dei concetti di popolazione economicamente attiva e di disoccupato.

Dopo aver brevemente accennato ai principali cambiamenti introdotti dal SEC 95 rispetto al SEC 79, ci soffermiamo ora sul parere in merito alla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

Le modifiche più importanti che questa proposta di regolamento intende apportare sono le seguenti:

- a) modifiche alla delimitazione, nel SEC 95, del concetto di settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche; ciò è importante poiché il debito pubblico fa riferimento a quello che sarà totalizzato dall'insieme delle amministrazioni pubbliche; in tal senso, è opportuno ricordare quanto segnalato dall'articolo 1, paragrafo 2 della proposta della Commissione, che sottolinea come per "settore pubblico" si intenda tutto ciò che è relativo alla pubblica amministrazione, da suddividersi poi nei sottosettori dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione degli Stati federati, delle amministrazioni locali e delle amministrazioni della previdenza sociale,
- b) il fatto di non disporre di criteri precisi per la sua definizione produrrebbe "deviazioni" nelle stime del debito pubblico dei vari Stati membri,
- c) il debito pubblico o, eventualmente, l'eccedenza equivale al saldo denominato rispettivamente di necessità o capacità di finanziamento del settore delle amministrazioni pubbliche del SEC 95,
- d) l'investimento pubblico equivale all'operazione di formazione lorda di capitale fisso secondo il SEC 95 del settore amministrazioni pubbliche,
- e) il debito pubblico è definito in base al SEC 95, così come i flussi (interessi) derivanti da tale passivo/attivo.

L'aggregato cui si riferirà il debito pubblico sarà il prodotto interno lordo a prezzi correnti di mercato – il PILpm -, stimato in base alle definizioni del SEC 95.

Nel complesso, ci sembra che la proposta rappresenti un adattamento corretto e concreto dei criteri stabiliti nel già menzionato Sistema europeo dei conti (SEC 95) per quanto riguarda il debito e la sua relazione con il prodotto interno lordo (PIL); di conseguenza, in linea di principio, e fatta salva un'ulteriore e più dettagliata analisi, la proposta ci sembra corretta e ammissibile nei termini in cui ci viene sottoposta dalla Commissione, tanto più che il vostro relatore accoglie anche le spiegazioni fornite dai rappresentanti della Commissione per quanto riguarda la mancata inclusione dei prodotti finanziari derivati nel totale del debito, in quanto essi non hanno un valore nominale identico.